

Pubblicità degli atti e delle sedute

**Un consigliere ha impugnato la pubblicazione integrale del verbale prima della sua approvazione (alla prossima seduta) e non le semplici delibere. E' giusto?**

La [CM 105/75](#) parla proprio di pubblicazione del "testo delle deliberazioni" tuttavia non vi sarebbe alcun problema a pubblicare il verbale se solo fosse stato approvato, specie da quando la [L 69/09](#) ha previsto che gli *obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*. Mi sembra corretto rinviare la pubblicazione alla sua approvazione.

**Entro quali termini vanno pubblicati i verbali delle riunioni del consiglio e quali sono i riferimenti normativi? Se il verbale viene approvato nella riunione successiva i termini dovrebbero "partire" dalla data di approvazione del verbale o dalla data della riunione?**

La [CM 105/75](#) prevede la pubblicazione del solo testo delle deliberazioni entro 8 giorni dalla seduta. Il [Consiglio di Stato](#) si è espresso favorevolmente rispetto alla possibilità di lettura ed approvazione del verbale alla seduta successiva, sebbene tale pratica si presti a critiche, vuoi per la potenziale diversa composizione del consiglio vuoi per le esigenze legate ai tempi della pubblicità (pensiamo all'approvazione dei documenti contabili che va fatta perentoriamente entro certe scadenze). Il verbale approvato andrebbe poi pubblicato dalla seduta di approvazione negli stessi termini previsti per le delibere. Ovviamente bisognerà anche prestare attenzione a quanto previsto dal regolamento di istituto ovvero occorrerà disciplinare il punto.

**Possiamo richiedere in qualità di consiglieri copia dei documenti contabili prima della riunione del consiglio?**

Il [DI 44/01](#) prevede espressamente che *"Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l'ordinaria contrattazione è messa a disposizione del Consiglio di istituto nella prima riunione utile"*. Inoltre *"Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio di istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata"*.

**Il programma annuale ed il conto consuntivo possono essere pubblicati sul sito web della scuola?**

Assolutamente sì. Il [DI 44/01](#) agli artt. 2 comma 9 e 18 comma 9 lo prevede espressamente.

**In qualità di genitore o di rappresentante di classe, posso richiedere i verbali dei consigli poiché non sono pubblicati all'albo?**

Certamente. Infatti il [D.L.vo 297/94](#) all'art. 43 richiama [legge 7 agosto 1990 n. 241](#)". La [nota ministeriale 21 maggio 1980 Prot. n. 1404](#), già precedentemente alla [L 241/90](#) precisava che *"gli atti degli organi collegiali della scuola devono essere tenuti a disposizione dei membri degli organi stessi; di essi può essere rilasciata copia ai membri predetti, in relazione alla funzione che sono chiamati a svolgere, e agli enti locali (regione, provincia, comune) interessati sotto vari aspetti alla gestione della scuola"*.

**I documenti contabili come il Programma Annuale sono atti pubblici?**

Certo. Come previsto dall'art. 2 comma 9 del [D.I. 44/01](#). Oggi le scuole sono tenute a sempre maggiori obblighi di trasparenza, in particolare seguito del [Dlgs 33/13](#) che ha riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza ed informazione delle pubbliche amministrazioni.

**Insieme ad altre rappresentanti appena elette abbiamo chiesto notizie sul regolamento di istituto e del POF che non sono neanche esposti all'albo! Abbiamo altresì chiesto se a nostre spese potevamo farne delle fotocopie e ci è stato negato. Possiamo chiedere l'intervento del Consiglio di Istituto?**

Non appare giustificato il rifiuto. È un'ottima idea coinvolgere il Consiglio di Istituto giacché è l'organo chiamato ad adottare tali documenti. Il regolamento è un documento pubblico al pari di tutti gli atti del Consiglio di istituto come previsto dall'[art. 43 del D.L.vo 297/94](#). La [L 241/90](#) ed il successivo [DPR 184/06](#) disciplinano l'accesso e le conseguenze in caso di rifiuto. A maggior ragione ciò vale per il POF per il quale l'art. 3 comma 5 del [DPR 275/99](#) stabilisce che *"è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione"*.

Ho chiesto al Dirigente di poter assistere alle riunioni del Consiglio d'Istituto. Nessuna risposta mi è pervenuta ed il Consiglio d'istituto si è tenuto senza preavviso in bacheca. Ho scritto al Dirigente per conoscere le motivazioni senza ricevere risposta. La partecipazione alle sedute non è disciplinata dal regolamento di istituto. Il comportamento del dirigente configura omissione di atti d'ufficio ai sensi dell'art. 328 c.p.?

L'ipotesi di rifiuto ed omissione non ricorre perché si realizza per atti qualificati che debbano essere compiuti senza ritardo per "ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità". La [L. 241/90](#) prevede l'obbligo di motivazione per tutti gli atti della P.A.. Configurabile è nel caso l'ipotesi del "silenzio rifiuto" prevista dalla [L. 241/90](#) che prevede il ricorso ai rimedi amministrativi indicati dalla stessa legge. Sicuramente c'è il mancato rispetto degli obblighi di pubblicità previsti anche dalla [CM 105/75](#) ed il [Dlgs 297/94](#) dispone espressamente che la partecipazione alle sedute vada disciplinata dal regolamento. potrebbe segnalarsi la circostanza all'USR che in virtù dell'art. 8 [DPCM 98/14](#) è chiamato a svolgere compiti di vigilanza.

**I genitori della commissione mensa possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto? Esiste una norma in proposito?**

Per le sedute del consiglio di circolo e di istituto esiste un generale principio di pubblicità previsto dall'art. 42 del [Dlgs 297/94](#) che rinvia al "regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili." Occorre vedere pertanto cosa prevede il regolamento di istituto in merito. Se nulla è previsto i genitori possono comunque chiedere di essere ammessi in virtù della suddetta norma.

**I membri della Commissione Mensa hanno chiesto di partecipare alla riunione del Consiglio di Istituto giacché si discute di argomenti di interesse comune ma il Dirigente ha ribadito che la convocazione, indirizzata anche ai Genitori della Commissione Mensa ed affissa all'albo della scuola, va consegnata solo ai Consiglieri. È regolare? I genitori della Commissione mensa possono comunque partecipare?**

La [CM 105/75](#) all'art. 1 comma 3 afferma "La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale". Pertanto la norma prevede che convocazione in forma scritta vada inviata ai "singoli membri del consiglio", mentre per l'adempimento della convocazione è sufficiente l'affissione all'albo. Pertanto se la convocazione all'albo comprende la commissione mensa, essa è formalmente avvisata ed invitata.

**Al nostro ultimo Consiglio di Istituto hanno partecipato parecchi genitori. Il Presidente ha informato loro di rimanere in qualità di uditori salvo concedere loro la parola in virtù delle sue prerogative se pertinente ai punti in discussione, ma il Dirigente ed alcuni docenti si sono opposti sostenendo che non esiste normativa che legittimi il Presidente a riguardo. È vero?**

I [Dlgs 297/94](#) art. 42 comma 5 prevede "Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale" Il [DI 28 maggio 1975](#) art. 2 comma 3 lettera a) dispone: "Il presidente: a) convoca e presiede il consiglio (...)". I compiti di presidenza sono strettamente connessi a quelli di direzione.

**Per partecipare alle sedute del Consiglio d'Istituto occorre preavvisare il dirigente? Cosa avviene se si parla di persone e sono presenti degli spettatori?**

L'art. 42 del [D.L.vo 297/94](#) al comma 1 prevede: "Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla [legge 8 giugno 1990, n. 142](#)". Dunque è prevista la pubblicità delle sedute e il comma 3 continua: "Il consiglio di circolo e di istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni". Quindi per le modalità di ammissione e comunicazione delle riunioni bisogna sapere cosa prevede il regolamento di istituto. Se manca appare corretto il preavviso perché se la presenza fosse numerosa potrebbero sorgere problemi di capienza dei locali. Se si discute di questioni relative a persone si applica il comma 7: "Alle sedute del consiglio scolastico distrettuale e del consiglio di circolo e di istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone". In tal caso il presidente, che dirige la seduta, chiede al pubblico di allontanarsi eventualmente

riammettendolo in seguito. Se il comportamento del pubblico è scorretto il comma 6 dello stesso articolo 42 prevede anche che: *“Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica”*.

**Attraverso una previsione espressa del regolamento di istituto è possibile disporre la pubblicità delle sedute del consiglio di classe, interclasse, intersezione ammettendo la presenza anche di altri genitori?**

**L' art. 42 del D.L.vo 297/94** disciplina la sola pubblicità delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio scolastico distrettuale. L'art. 5 del D.L.vo 297/94 indica chiaramente la composizione dei consigli di classe, interclasse ed intersezione prevedendo anche la possibilità di partecipazione di altri soggetti determinati. Tuttavia non è espressamente vietato disporre la forma pubblica.

[Torna all'indice](#)